

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 46 DEL 5 DICEMBRE 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **LA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA IN ARRIVO DAL 2015**

E' stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, ovvero il D.Lgs. n. 175/2014. Tra le novità più importanti in arrivo dal 2015 vi è la dichiarazione 730 precompilata, che l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti entro il 15 aprile.

Pagina 5

- **NUOVA BOZZA DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA**

Il D.lgs. in materia di semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) ha introdotto la nuova certificazione unica (CU) che dal 2015 sostituirà il Cud e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, finora certificati in forma libera. L'Agenzia delle Entrate ha da poco reso disponibile on line la nuova versione della bozza del modello di certificazione (quella precedente era stata pubblicata a settembre 2014).

Pagina 8

- **TERRENI AGRICOLI MONTANI, ESENTI IMU SOPRA I 600 METRI**

E' stato pubblicato nel sito internet del Mef il decreto del 28.11.2014 che individua i nuovi criteri per la determinazione dei terreni agricoli montani esenti Imu, e che di fatto riduce drasticamente il numero dei comuni esenti. Il versamento dell'Imu dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2014, in un'unica soluzione, anche se il Governo ha già annunciato una proroga dell'adempimento al 26 gennaio 2014. Per l'entrata in vigore del decreto, tuttavia, occorre attendere la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI**

In occasione delle festività natalizie è abitudine per gli operatori economici offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti. Nella nostra consueta rubrica, offriamo una panoramica del corretto inquadramento degli omaggi ai fini delle imposte dirette ed indirette, segnalando che dal 13 dicembre 2014 gli omaggi natalizi saranno interessati da un'importante novità ai fini IVA prevista dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).

Pagina 14

- **TABELLA RIEPILOGATIVA**

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 24

■ **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 25

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 09.12.2014 AL 22.12.2014**

Pagina 26

LA SETTIMANA IN BREVE

Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana.

Sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 28 novembre è stato pubblicato il **Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali**, che dà attuazione alle semplificazioni previste dalla Delega fiscale. Si tratta del **D.Lgs. n. 175/2014**, che entrerà pienamente **in vigore dal prossimo 13 dicembre**. Tra le novità contenute nel decreto vi sono:

- ◆ l'eliminazione dell'obbligo di prestare la garanzia per ottenere i **rimborsi IVA** di importo fino a 15.000 euro;
- ◆ l'abrogazione della **responsabilità negli appalti** per le ritenute non versate;
- ◆ l'abrogazione dell'obbligo di **comunicazione dei lavori che proseguono a cavallo d'anno** (modello IRE) ai fini della detrazione per il **risparmio energetico**;
- ◆ la nuova **dichiarazione 730 precompilata** che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti entro il 15 aprile;
- ◆ l'abrogazione dell'obbligo di presentare la **dichiarazione di successione** se l'eredità è devoluta al coniuge e parenti in linea retta e l'attivo ereditario è di importo non superiore a 100.000 euro (prima, il limite era 50 milioni di lire).

Nel frattempo, il testo del **disegno di Legge di Stabilità 2015 è stato approvato alla Camera ed ora è passato al Senato**, dove resteranno da risolvere le questioni più discusse del testo, tra cui la "local tax", il nuovo regime forfetario per le partite IVA, le franchigie IRAP più alte per le piccole e piccolissime imprese, la riduzione del prelievo sui fondi pensione. Con riguardo a quest'ultimo, in particolare, il Governo l'aveva elevato dall'11,5% al 20%, mentre ora si ipotizza che al Senato tale prelievo potrebbe essere ridimensionato al 17%. Un ridimensionamento, dal 26% al 20%, potrebbe riguardare anche la tassazione per i fondi delle Casse di previdenza private. Il Tfr in busta paga, invece, continuerebbe ad essere tassato in via ordinaria, e non con tassazione separata. Con riguardo al regime forfetario delle partite IVA, la soglia dei compensi per poter accedere al regime potrebbe essere elevata da 15.000 a 20.000 euro, permettendo l'ingresso soprattutto ai liberi professionisti ora penalizzati alla versione licenziata dalla Camera.

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato **pubblicato il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014**, che ha **rimodulato l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni dei Comuni montani**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014. In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:

- ◆ i **terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri**, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";

- ◆ **i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **ubicati nei Comuni aventi un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri**, individuati sulla base del medesimo elenco.

Il decreto stabilisce che i soggetti obbligati al **versamento dell'IMU per l'anno 2014 per i terreni non più esenti per effetto di tale decreto** devono provvedervi in un'unica rata **entro il 16 dicembre 2014**. Tuttavia, anche se non ancora ufficiale, **è già certo che tale scadenza verrà prorogata**, a causa delle proteste sollevate da Comuni, enti locali ed altre categorie interessate.

La notizia è stata confermata anche ieri dal Ministero. Non se ne conoscono, però, i dettagli. Rispetto alle voci circolate il giorno precedente, in base alle quali si prospettava un rinvio a giugno, **ora sembrerebbe essere il 26 gennaio la nuova data di versamento**. I sei mesi fino a giugno 2015 costituirebbero, invece, il tempo che il Governo intende darsi per rivedere i criteri applicativi del tributo ai terreni dei Comuni montani.

E' stata **pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la bozza del modello 730/2015**, con le relative istruzioni. Il modello quest'anno contiene diverse novità. La principale è sicuramente l'introduzione del modello precompilato, che l'Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile come previsto dal Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 175/2014). Altra novità è rappresentata dal bonus Irpef di 80 euro, in quanto in sede di presentazione del modello 730/2015, l'ammontare del credito dovrà essere ricalcolato, da chi presta l'assistenza fiscale, in base alla somma di tutti i redditi dichiarati. Dal 2015, poi, i contribuenti avranno a disposizione un'unica scheda (modello 730-1) per esprimere le scelte relative all'8, al 5 e al 2 per mille dell'Irpef.

Il secondo tentativo di approvazione della normativa sulla **voluntary disclosure** (collaborazione volontaria sull'emersione dei capitali esteri), dopo otto mesi dalla cancellazione della norma del D.L. n. 4/2014, finalmente è riuscito. Il **provvedimento** sul rientro dei capitali e l'emersione del nero è diventato **legge**. Considerata l'approvazione definitiva della legge, l'Agenzia delle Entrate ha già reso disponibile **online per la consultazione la bozza del modello** da utilizzare per aderire a tale forma di collaborazione volontaria.

OGGETTO: La dichiarazione 730 precompilata in arrivo dal 2015

Sulla **Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014**, è stato pubblicato il **Decreto legislativo n. 175/2014**, che attua quanto previsto dalla Delega fiscale in merito alle **semplificazioni fiscali**. Il decreto entrerà **in vigore a partire dal prossimo 13 dicembre**.

Tra le novità più importanti **in arrivo dal 2015** vi è la **dichiarazione 730 precompilata**, che l'Agenzia delle Entrate invierà ai contribuenti entro il 15 aprile.

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA DAL 2015

**COS'E' IL MODELLO
730 PRECOMPILATO**

La **dichiarazione 730 precompilata**, che debutterà **dal 2015 in via sperimentale**, è un progetto ambizioso che l'Amministrazione finanziaria metterà in atto per mettere già a disposizione del contribuente nel modello dichiarativo alcuni dati in suo possesso disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da parte di soggetti terzi o contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta.

In tal modo, tali dati non saranno più solo utilizzati per l'attività di controllo (come avvenuto finora), ma anche per mettere **a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati** (quindi, anche i pensionati), **entro il 15 aprile** di ciascun anno, la **dichiarazione 730** relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente **già precompilata, almeno parzialmente**.

La dichiarazione 730 precompilata sarà **resa disponibile telematicamente**:

- ◆ **direttamente al contribuente**, mediante i **servizi telematici** dell'Agenzia delle entrate (coloro che sono già abilitati al servizio **Fisconline** troveranno la dichiarazione precompilata nel loro cassetto fiscale, per gli altri è allo studio una soluzione alternativa, come ad esempio l'accesso alla dichiarazione mediante l'utilizzo delle credenziali Inps);
- ◆ tramite il proprio **sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale, ovvero, previo conferimento di apposita **delega**, tramite un centro di assistenza fiscale (**CAF**) o tramite un **professionista abilitato**.

Il **contribuente** che riceverà la dichiarazione 730 precompilata potrà poi:

- ◆ **accettarla così com'è;**
- ◆ **modificarla/integrarla;**
- ◆ **rifiutarla;** in tal caso, il contribuente dovrà presentare la **dichiarazione 730 con le modalità ordinarie**.

**MODALITA' DI
RACCOLTA DEI DATI
DA PARTE
DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE PER LA
PRECOMPILAZIONE
DEL MODELLO 730**

Dal 2015 i sostituti d'imposta, oltre a consegnare **ai propri sostituiti entro il 28 febbraio** dell'anno successivo la certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente (2014) mediante la neonata **Certificazione Unica (modello CU)** (che sostituirà il CUD dal prossimo anno e la cui bozza è stata pubblicata sul sito delle Entrate il 24 novembre scorso), saranno tenuti ad **inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, in via telematica, le stesse certificazioni**. In questo modo, l'Agenzia potrà conoscere con un certo anticipo i redditi percepiti dai contribuenti ed **utilizzare le informazioni per compilare i relativi quadri della dichiarazione precompilata**.

Per ogni **certificazione omessa, tardiva o errata**, si applica la **sanzione di € 100 euro**. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista.

Per la predisposizione del 730 precompilato, oltre ai dati reddituali, saranno utilizzate alcune delle **informazioni già presenti in Anagrafe tributaria** (es.: acconti versati, variazioni nella proprietà degli immobili o nei contratti di locazione registrati), mentre dalle dichiarazioni presentate nell'anno precedente saranno **ricavate e riproposte alcune spese che sono normalmente ripartite su più annualità** (ad esempio, le spese per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico). Saranno, poi, inseriti in dichiarazione **alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, comunicati all'Agenzia da enti esterni** (es.: interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).

Viene previsto, a tal fine, che i **sogetti che erogano mutui agrari e fondiari (banche e istituti di credito), le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari**, debbano **trasmettere all'Agenzia, entro il 28 febbraio** di ciascun anno, una **comunicazione** relativa a tutti i soggetti con cui è intervenuto il rapporto contenente rispettivamente i **dati** dei seguenti oneri a carico dei contribuenti relativi all'anno precedente:

- ◆ **interessi passivi e relativi oneri accessori per i mutui;**
- ◆ **premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;**
- ◆ **contributi previdenziali ed assistenziali;**
- ◆ **contributi versati alle forme di previdenza complementare.**

Sarà un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità ed il contenuto della comunicazione.

Nel tempo, l'**obiettivo** è quello di realizzare **progressivamente un sistema di precompilazione che consenta** una proposta di dichiarazione che contenga **sempre più informazioni**. **Dal 2016** (modello 730/2016 - redditi 2015), ad esempio, le spese sanitarie registrate attraverso il "**Sistema Tessera Sanitaria**" confluiranno nella dichiarazione precompilata. A tal fine, **le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere**, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le **farmacie** (pubbliche e private), i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno **inviare al Sistema**

	tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nell'anno oggetto di dichiarazione.		
LE POSSIBILITA' PER IL CONTRIBUENTE CHE RICEVE LA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA	Come accennato in precedenza, la dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata, modificata o rifiutata dal contribuente . Più precisamente, il contribuente può:		
	ACCETTARLA SENZA MODIFICHE	PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA	NO controlli formali sui dati relativi agli oneri deducibili/detraibili forniti dai soggetti terzi (Sì controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive)
		PRESENTAZIONE AL CAF/PROFESSIONISTA	Sì controlli formali nei confronti del CAF/professionista
	ACCETTARLA, MA CON MODIFICHE O INTEGRAZIONI	PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA	Sì controllo formale in capo al contribuente
		PRESENTAZIONE AL CAF/PROFESSIONISTA	Sì controllo formale in capo al CAF/professionista (salvo il controllo in capo al contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive)
	RIFIUTARLA E PRESENTARE UN MODELLO 730 CON LE MODALITA' ORDINARIE	PRESENTAZIONE DIRETTA O TRAMITE SOSTITUTO D'IMPOSTA	Consueti controlli formali in capo al contribuente e al CAF/professionista
PRESENTAZIONE AL CAF/PROFESSIONISTA			
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730	<p>La dichiarazione 730 deve essere presentata, entro il termine del 7 luglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente all'Agenzia delle Entrate in via telematica da parte del contribuente; ◆ al sostituto d'imposta; ◆ al CAF o professionista abilitato. <p>Il termine di presentazione del 7 luglio è valido anche nel caso di contribuente privo di sostituto d'imposta. In tal caso, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve essere comunque effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'IRPEF.</p> <p>Il contribuente che abbia ricevuto una dichiarazione precompilata riferita alla propria posizione ma che intenda presentare una dichiarazione congiunta con il coniuge, può comunque farla presentandola ad un sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: Certificazione Unica, nuova versione della bozza del modello

L'Agenzia delle Entrate recentemente ha reso disponibile sul proprio sito internet una **nuova versione della bozza del modello di Certificazione Unica** (che sostituirà dal 2015 il modello CUD).

Rispetto alla versione precedente è stata aggiunta la sezione "CT", dedicato alla comunicazione, da parte del sostituto d'imposta, della sede telematica presso la quale ricevere i modd. 730-4.

La certificazione dovrà essere trasmessa entro il 9 marzo 2015 (il 7 marzo cade di sabato) all'Agenzia delle Entrate, la quale a sua volta utilizzerà i dati in essa contenuti per predisporre i 730 precompilati.

Resta fermo al 28 febbraio 2015 (periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono i redditi certificati), **il termine entro cui i sostituti devono inviare ai percipienti la Certificazione Unica.**

Per l'omessa o tardiva presentazione di ogni certificazione è prevista una sanzione di 100 Euro.

NUOVA BOZZA DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA (CU)	
NUOVA BOZZA DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE UNICA	<p>L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet una nuova bozza della "Certificazione Unica" (quella precedente era stata pubblicata a settembre 2014), con le relative istruzioni.</p> <p>Il modello di certificazione si suddivide in quattro sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il frontespizio, ◆ il quadro CT (comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate); ◆ la certificazione di lavoro dipendente ◆ e quella di lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi. <p>Il sostituto ha la possibilità di suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni di lavoro dipendente separatamente da quelle di lavoro autonomo/provvigioni/redditi diversi.</p>
FRONTESPIZIO	<p>Il Frontespizio si compone delle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tipo di comunicazione, in cui sono presenti due caselle: <ul style="list-style-type: none"> ✓ annullamento, nel caso in cui il sostituto prima della scadenza del 7 marzo intenda annullare una certificazione già presentata. In tal caso dovrà compilarne una nuova e barrare la casella "annullamento"; ✓ sostituzione, nel caso in cui il sostituto prima della scadenza del 7 marzo intenda sostituire una certificazione già presentata. In tal caso dovrà

	<p>compilarne una nuova, comprensiva delle modifiche, e barrare la casella "sostituzione";</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dati relativi al sostituto, in cui vanno indicati il codice fiscale, il nome e cognome o la denominazione sociale o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo (o in mancanza quella effettivamente utilizzata); ◆ dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, in cui vanno indicati i dati anagrafici, codice fiscale e carica rivestita dal soggetto che presenta la comunicazione¹. ◆ firma della dichiarazione in cui bisogna indicare il numero di certificazioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ di lavoro dipendente e assimilati; ✓ di lavoro autonomo e provvigioni. <p>La casella "quadro CT" va barrata nel caso in cui nel flusso telematico siano inviate anche le informazioni necessarie per la ricezione dei dati relativi al modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La comunicazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impegno alla presentazione telematica, da compilare a cura dell'intermediario che invia la comunicazione. <p>Nella casella "<i>impegno a presentare in via telematica la comunicazione</i>" va indicato il codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1, se la comunicazione è stata predisposta dal sostituto; ✓ 2, se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.
<p>QUADRO CT</p>	<p>La comunicazione con cui i sostituti segnalano all'Agenzia delle Entrate la sede telematica dove ricevere i flussi con i dati dei modelli 730-4 verrà effettuata con il modello CU, compilando la sezione CT, sempre entro il 7 marzo (9 marzo nel 2015). Finora si utilizzava un modello ad hoc, denominato "<i>Comunicazione per la ricezione dei dati dei 730-4</i>", il cui termine di presentazione scadeva il 31.3.</p> <p>Questa sezione CT si compone di tre riquadri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dati del sostituto d'imposta richiedente: codice fiscale, numero di cellulare e/o indirizzo di posta elettronica; ◆ sezione A (alternativa alla sezione B): in questa sezione il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica; ◆ sezione B (alternativa alla sezione A): in questa sezione il sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato prescelto. <p>Infine è presente il riquadro per la firma del sostituto d'imposta delegante.</p>
<p>CERTIFICAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE</p>	<p>La sezione "<i>Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale</i>", si presenta più ricca rispetto a quella del modello CUD. In particolare si evidenzia l'introduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle categorie del reddito da pensione e dell'assegno corrisposto all'ex coniuge; ◆ di un nuovo riquadro destinato all'indicazione degli oneri detraibili distinti per tipologia;

¹ Se il soggetto che presenta il modello è diverso da persona fisica, bisogna indicare il codice fiscale della società/ente dichiarante, il codice fiscale del rappresentante della società/ente, e il codice carica corrispondente al rapporto intercorrente tra società/ente e sostituto d'imposta.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ di nuovi dati relativi al credito d'imposta per le imposte estere conguagliato dal sostituto d'imposta; ◆ di specifici campi destinati all'indicazione dei dati per il c.d. "Bonus 80 euro"; ◆ di appositi campi destinati all'indicazione dei contributi sanitari integrativi, distinti tra quota dedotta e non dedotta; ◆ di un apposito riquadro (nella parte dedicata ai redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta) per i dati relativi ai lavori socialmente utili, percepiti da soggetti che hanno raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo non superiore a 9.296,22 Euro; ◆ di una serie di nuovi campi nella parte destinata ai conguagli. <p>Il quadro riservato alle informazioni sul coniuge e i familiari a carico è stato spostato, rispetto alla precedente bozza, in calce alla Sezione dedicata al lavoro dipendente e assimilati. In tali righe dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il grado di parentela, ✓ il codice fiscale; ✓ il numero di mesi a carico; ✓ figlio di età inferiore a 3 anni; ✓ percentuale di detrazione spettante (e quella per famiglie numerose). <p>Tale sezione va compilata esclusivamente in caso di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.</p>
<p>CERTIFICAZIONE DI LAVORO AUTONOMO</p>	<p>Nella sezione "<i>Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</i>" devono essere indicate alcune informazioni simili a quelle presenti nel modello 770/Semplificato.</p> <p>Nei campo "Causale" va indicata la tipologia di reddito corrisposto utilizzando uno codici riportati nell'appendice delle istruzioni del modello CU.</p> <p>Al campo 4 va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto (al netto dell'IVA)². Vanno comprese le somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fino a 7.500 Euro che non hanno concorso a formare il reddito (compensi/rimborsi/indennità/premi erogati per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica); ◆ corrisposte a soggetti che hanno adottato il regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000); ◆ corrisposte a soggetti che hanno adottato il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 D.l. 98/2011); ◆ che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all'estero (D.l. 185/2008); ◆ che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (L. 238/2010); ◆ addebitate a titolo di rivalsa previdenziale (4%) dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. <p>Al campo 5 vanno indicate le somme erogate a soggetti non residenti, non assoggettate a ritenuta in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni.</p> <p>Al campo 7 va indicato l'ammontare delle somme diverse da quelle indicate al campo 5, che non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono soggette a ritenuta, comprese quelle indicate al punto 4.</p> <p>Nei campi 9/10 vanno indicate le ritenute d'acconto e d'imposta operate</p>

² Il contributo integrativo destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e non deve essere indicato.

nell'anno.

Nei **campi 20/21** vanno indicati i contributi previdenziali dovuti, distinguendo tra quota a carico del committente e quota a carico del percipiente, per i compensi corrisposti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e per i redditi annui superiori a 5.000 Euro identificati dal codice "M", "M1" o "V."

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: Terreni agricoli montani, esenti Imu sopra i 600 metri

I terreni che ricadono in aree montane o di collina sono stati finora esenti da IMU³. L'individuazione di tale aree doveva arrivare con un apposito Decreto, e nella sua attesa il Mef, con la Circolare n. 3/DF del 18.5.2012, aveva chiarito che:

- ◆ bisognava fare riferimento all'elenco dei Comuni allegato alla Circolare 14.6.93, n. 9 (prevista per l'Ici);
- ◆ non andava considerato l'elenco fornito con la Deliberazione CIPE 1.2.2001, n. 13.

Come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.l. 66/2014 è stata predisposto dal Ministero dell'Economia un decreto che riduce drasticamente l'elenco dei comuni considerati montani e che, di fatto, sostituisce il sistema di individuazione previsto con la circolare n.9 del 14.06.1993.

Il decreto, datato 28 novembre 2014, è stato pubblicato il 1° dicembre 2014 sul sito internet del Mef, e si attende ora la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In base alle nuove disposizioni, per i terreni che in base alla nuova elencazione non risultano più esenti, il pagamento dell'Imu deve avvenire (per il 2014) in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.

In questi giorni, tuttavia, il Governo avrebbe già deciso una modifica al decreto, prevedendo una proroga del pagamento al 26 gennaio, anziché al 16 dicembre. La conferma è arrivata dal sottosegretario all'Economia Baretta, ma i dettagli al momento non sono ancora noti.

TERRENI AGRICOLI MONTANI, ESENTI IMU SOPRA I 600 METRI	
I NUOVI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL'ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI	<p>Sono esenti dall'Imu i terreni agricoli dei comuni ubicati ad un'altitudine superiore a 600 metri (quindi da 601 metri in poi), individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri). Nella pagina internet dell'Istat, in corrispondenza del menu a destra, bisogna cliccare su "Elenco comuni italiani". A questo punto è possibile aprire un file in xls, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.</p> <p>Sono esenti dall'Imu anche i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati ad un'altitudine compresa tra 281 e 600 metri, individuati sulla base dello stesso elenco riportato sopra ((oltre i 600 metri si applica l'esenzione indicata al paragrafo precedente). L'esenzione si applica anche ai terreni concessi in comodato oppure in affitto ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli</p>

³ Art. 7 comma 1 lett. h) del D.lgs. 504/1992 richiamato all'art. 9 comma 9 del D.lgs. 23/2011 richiamato all'art. 13 comma 13 del D.l. 201/2011.

	<p>professionali, iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>Per tutti i terreni ubicati in comuni diversi sussiste l'obbligo di pagamento dell'Imu a partire dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Sono esenti dall'Imu, indipendentemente dall'altitudine, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.</p>	
VERSAMENTO IMU PER IL 2014	<p>In base al decreto del 28 novembre 2014 per i terreni che in base alla nuova elencazione non risultano più esenti, il pagamento dell'Imu deve avvenire in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.</p> <p>Si segnala, tuttavia, che anche a seguito delle proteste effettuate dai comuni, dalle organizzazioni rappresentative degli agricoltori e dei professionisti, il Governo sta pensando di modificare questa scadenza posticipandola al 26 gennaio 2014. La conferma è arrivata il 4 dicembre 2014 dal sottosegretario all'Economia Baretta, ma ancora non si conoscono i dettagli.</p>	
TABELLA RIEPILOGATIVA	TERRENI AGRICOLI MONTANI	
	ESENTI	TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMU
	Comuni ad un'altitudine > 600 metri	Comuni con altitudine ≤ 600 metri
	Comuni con altitudine ≥ 281 metri se di coltivatori diretti / IAP	Comuni con altitudine < 281 metri se di coltivatori diretti / IAP
	A immutabile destinazione agro/silvo/pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

INTRODUZIONE

In occasione delle festività natalizie è abitudine per gli operatori economici offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti.

Nella nostra consueta rubrica, offriamo una panoramica del corretto inquadramento degli omaggi ai fini delle imposte dirette ed indirette, ricordando fin da ora che **il trattamento fiscale è diverso a seconda che:**

- ◆ i beni siano o meno **oggetto dell'attività esercitata;**
- ◆ il destinatario sia un **cliente oppure un dipendente.**

Si segnala fin da subito che, **dal 13 dicembre 2014**, gli **omaggi natalizi** saranno interessati da un'importante novità a vantaggio del soggetto/impresa che acquista l'omaggio. Da tale data, infatti, **entra in vigore il Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014)**, il quale, all'art. 30, innalza la soglia di detraibilità IVA. Se il bene è di **costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82)**, infatti, sarà **possibile detrarre integralmente l'IVA.**

In tal modo, viene di fatto parificato **il trattamento fiscale** dei beni che costituiscono spese di rappresentanza **ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette** (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50).

Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizzeremo il trattamento fiscale degli omaggi natalizi tenendo in considerazione che **l'IVA relativa all'acquisto del bene che viene dato come omaggio natalizio è detraibile integralmente se il bene ha un costo unitario:**

- ◆ **pari o inferiore a € 25,82, se acquistato fino al 12.12.2014;**
- ◆ **pari o inferiore a € 50, se acquistato dal 13.12.2014.**

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come sono **classificati, ai fini fiscali**, gli **acquisti di beni** destinati ad essere **ceduti gratuitamente ai clienti** e che **non sono oggetto dell'attività** propria d'impresa?
2. Quale è il trattamento fiscale **ai fini Iva** degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa effettuati a **favore dei clienti**?
3. All'atto della consegna dell'**omaggio natalizio al cliente**, occorre rilasciare un **documento fiscale** (fattura, ricevuta, ecc)?

4. Nel caso in cui l'**omaggio natalizio** dato **al cliente** sia costituito da una **confezione di beni** (es: cesta), cosa si deve considerare per "**costo unitario**" del bene ai fini della detraibilità dell'**Iva**?
5. Qual è il trattamento fiscale **ai fini Iva** degli **omaggi natalizi** dati **ad un cliente da parte di un lavoratore autonomo**?
6. Qual è il trattamento fiscale, ai fini delle **imposte dirette**, degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa **a clienti**?
7. Qual è il trattamento fiscale, **ai fini Irap**, degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa **a clienti**?
8. Qual è il **trattamento fiscale** degli **omaggi natalizi** di beni **non oggetto dell'attività** d'impresa **a favore dei dipendenti**?
9. Come sono trattati fiscalmente gli **omaggi natalizi a clienti** relativi a **beni oggetto dell'attività** d'impresa?
10. Come sono trattati fiscalmente gli **omaggi natalizi ai dipendenti** di beni **oggetto dell'attività** d'impresa?
11. Come sono trattate fiscalmente le **spese per buffet e cene di Natale**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME SONO CLASSIFICATI, AI FINI FISCALI, GLI ACQUISTI DI BENI DESTINATI AD ESSERE CEDUTI GRATUITAMENTE AI CLIENTI E CHE NON SONO OGGETTO DELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA?

R.1. In base alla C.M. n. 188/E/98, gli **acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente**, la cui produzione o il cui commercio **non rientra nell'attività propria dell'impresa**, costituiscono "**spese di rappresentanza**", indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Per la **definizione** di "spese di rappresentanza", **sia** al fine della deducibilità dalle **imposte dirette che** della detraibilità dell'**IVA**, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all'**art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008**, il quale definisce "**inerenti**" le "spese di rappresentanza", effettivamente sostenute e documentate, per :

- ◆ **erogazioni a titolo gratuito** di beni e servizi;
- ◆ effettuate **con finalità promozionali o di pubbliche relazioni**;
- ◆ il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'**obiettivo** di generare anche potenzialmente **benefici economici per l'impresa**, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

D.2. QUALE È IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA EFFETTUATI A FAVORE DEI CLIENTI?

R.2. Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell'entrata in vigore del **Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30)**, la **detraibilità IVA** dei beni che costituiscono spese di rappresentanza passa **da € 25,82 a € 50 euro**.

Finora, l'art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, l'IVA fosse detraibile solo se il costo unitario del bene non era superiore ad € 25,82.

Ora, il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, andando a modificare detto art. 19-bis1, **parifica di fatto il trattamento fiscale** dei beni che costituiscono spese di rappresentanza **ai fini IVA a quello previsto ai fini delle imposte dirette** (per le quali è già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non è superiore a € 50).

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, **oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita**, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al quale **non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50 (dal 13 dicembre anche tale importo, infatti, è stato innalzato ad opera dell'art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali, mentre fino a tale data è € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto la detrazione dell'Iva.**

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

- ◆ per i beni di **costo unitario superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014)**: l'Iva assolta sull'acquisto è **indetraibile, mentre** la successiva **cessione gratuita** è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
- ◆ per i beni di **costo unitario non superiore ad € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014)**: l'Iva assolta sull'acquisto è **detraibile, mentre** la successiva **cessione gratuita** è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Per capire il limite (vecchio o nuovo) di costo unitario del bene da considerare, occorre fare riferimento al **momento di effettuazione dell'operazione**, quindi:

- ◆ alla **data della consegna o spedizione dei beni** risultante dal Ddt o altro documento di trasporto analogo;
- ◆ ovvero, alla **data della fattura di acquisto**, se la consegna del bene è immediata, cioè avviene contestualmente all'emissione della fattura.

Non rileva la data di registrazione della fattura.

D.3. ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DELL'OMAGGIO NATALIZIO AL CLIENTE, OCCORRE RILASCIARE UN DOCUMENTO FISCALE (FATTURA, RICEVUTA, ECC)?

R.3. All'atto della consegna dell'omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E' comunque auspicabile l'emissione di un DDT con causale

omaggio o di un altro tipo di documento, ad esempio Buono di consegna, in cui viene indicato il destinatario e di conseguenza è possibile **provare il requisito di inerenza**.

D.4. NEL CASO IN CUI L'OMAGGIO NATALIZIO DATO AL CLIENTE SIA COSTITUITO DA UNA CONFEZIONE DI BENI (ES: CESTA), COSA SI DEVE CONSIDERARE PER "COSTO UNITARIO" DEL BENE AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA?

R.4. Se l'omaggio è rappresentato da una **confezione di beni**, ai fini dell'individuazione del regime IVA applicabile, occorre avere riguardo al **costo dell'intera confezione**, anziché al costo dei singoli beni. Conseguentemente, in relazione all'acquisto di una cesta regalo di **costo superiore a € 50,00 (€ 25,82 se acquistata fino al 12.12.2014)**, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, la relativa **IVA è indetraibile**.

D.5. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEGLI OMAGGI NATALIZI DATI AD UN CLIENTE DA PARTE DI UN LAVORATORE AUTONOMO?

R.5. La **disciplina delle spese di rappresentanza** individuata dal DM 19.11.2008 è applicabile **anche ai lavoratori autonomi** per quanto riguarda l'individuazione delle **spese qualificabili "di rappresentanza"**. Pertanto, le spese di rappresentanza, anche per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, **sono deducibili se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità** stabiliti con il decreto anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, nonché dei compensi dell'attività caratteristica del lavoratore autonomo. Diversamente, ai fini IVA, per i lavoratori autonomi valgono le regole del n. 4) dell'art. 2, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, che considera **non rilevanti ai fini IVA** le **cessioni gratuite** di beni:

- ◆ non oggetto dell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 50 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014);
- ◆ ovvero, per i quali non sia stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto.

Stante l'espresso riferimento all'attività d'impresa, si ritiene che, per il lavoratore autonomo, anche la **cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 (€ 25,82 se acquistato fino al 12.12.2014) sia da assoggettare ad IVA**, con la conseguente necessità di adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi. Anche per il lavoratore autonomo rimane comunque **possibile scegliere di non detrarre l'IVA sull'acquisto dei beni da regalare, rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione**.

D.6. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE, AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE, DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A CLIENTI?

R.6. **Ai fini reddituali** i costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2, TUIR, sono **deducibili** secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE		
IMPRESA	RICAVI / PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA (VOCI A.1 E A.5 DEL C.E.)	IMPORTO DEDUCIBILE MAX
	Fino a € 10 milioni	1,3%
	Per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni	0,5%
	Per la parte eccedente € 50 milioni	0,1%
	100% se di valore unitario non superiore a 50 €	
LAVORATORE AUTONOMO	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario	

D.7. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE, AI FINI IRAP, DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A CLIENTI?

R.7. Per il trattamento ai fini IRAP dei costi sostenuti per l'acquisto di beni non oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti, **è necessario differenziare** sulla base della **modalità** con la quale è stata **calcolata la base imponibile IRAP**, ossia con il c.d. **metodo di bilancio** oppure il **metodo fiscale**.

Ne deriva, pertanto, che:

- ◆ qualora la base imponibile IRAP sia determinata secondo i **valori di bilancio**⁴, poiché le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, le stesse risultano **interamente deducibili ai fini IRAP**;
- ◆ qualora la base imponibile IRAP sia determinata secondo i **valori fiscali**⁵, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

Per i lavoratori autonomi la base imponibile IRAP è data dalla *“differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata ... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi”*⁶. Pertanto i costi sostenuti per l'acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono **deducibili ai fini IRAP nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta**.

D.8. QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI DI BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA A FAVORE DEI DIPENDENTI?

⁴ Art. 5 del D.lgs. n. 446/1997.

⁵ Art. 5-bis del D.lgs. n. 446/1997.

⁶ Art. 8, co. 1, D.lgs. n. 446/1997.

R.8. Gli omaggi a favore dei dipendenti non rientrano tra le spese di rappresentanza, in quanto privi del requisito di sostenimento per finalità promozionali.

L'**IVA** per tali beni è, pertanto, **indetraibile per mancanza di inerenza** con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, del D.p.r. 633/72, **indipendentemente dal costo**. L'indetraibilità comporta l'**esclusione da Iva della successiva cessione gratuita**, ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 4) del DPR 633/72.

Ai fini delle **imposte dirette**, il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è **deducibile dal reddito d'impresa** ai sensi dell'art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le **spese per prestazioni di lavoro** anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.

Per il trattamento ai fini **Irap**, tali spese sono **indeducibili**, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, in quanto le spese per gli acquisti di omaggi da destinare ai dipendenti rientrano, infatti, nei "costi del personale", che, ai sensi dei citati artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, ancorché gli stessi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9 del Conto economico.

Analogo trattamento va riservato ai **beni omaggiati** ai dipendenti da parte di un **lavoratore autonomo**.

Per quanto riguarda, invece, la **tassazione in capo ai dipendenti**, secondo quanto confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.10.2008, n. 59/E, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti:

- ◆ qualora siano **in denaro concorrono**, indipendentemente dal loro ammontare, **alla formazione del reddito** di lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a tassazione;
- ◆ qualora siano **in natura** (beni o servizi) **non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23** nel periodo d'imposta.

Così, ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 200 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente.

D.9. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE GLI OMAGGI NATALIZI A CLIENTI RELATIVI A BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA?

R.9. La cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività è **imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni**, a meno che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.

Inoltre:

- ◆ **indipendentemente** dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende omaggiare possa o meno essere qualificata "**di rappresentanza**", l'impresa **può scegliere di non detrarre l'IVA a credito** relativa all'acquisto dei beni oggetto dell'attività, **al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita**;
- ◆ qualora si ritenga che la **spesa** relativa al bene oggetto dell'attività ceduto gratuitamente possa essere qualificata "**spesa di rappresentanza**", l'**IVA a credito è detraibile** solo per i beni di **costo unitario non superiore a € 50 (€ 25,82 se acquistati fino al 12.12.2014)**, mentre la **cessione del bene**

è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso, ferma restando l'esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta sull'acquisto;

- ◆ **se si ritiene che la spesa** relativa al bene oggetto dell'attività che si intende omaggiare **non possa essere qualificata "di rappresentanza", l'IVA a credito è detraibile** a prescindere dall'importo e **la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene**, ferma restando la possibilità di "rinunciare" alla detrazione per escludere dall'IVA la cessione gratuita.

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le **spese di rappresentanza** di cui all'art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell'attività dell'impresa.

Ai fini del trattamento **IRAP**, per i costi sostenuti per l'acquisto di beni oggetto dell'attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell'attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.

Tali costi risultano quindi:

- ◆ **deducibili** per i soggetti che applicano il **metodo di bilancio**;
- ◆ **indeducibili** per i soggetti che applicano il **metodo fiscale**.

D.10. COME SONO TRATTATI FISCALMENTE GLI OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA?

R.10. Nel caso di beni oggetto dell'attività dell'impresa, al datore di lavoro è consentita la **detrazione dell'IVA** relativa a tali **omaggi, c h e non configurano** quali **spese di rappresentanza**.

La cessione gratuita va quindi assoggettata ad IVA ai sensi del citato n. 4) dell'art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.

Analogamente alla modalità adottata per gli omaggi ai clienti, all'atto dell'acquisto il datore di lavoro può scegliere di non detrarre l'IVA relativa a detti beni, non assoggettando pertanto ad IVA la relativa cessione gratuita.

Anche nel caso degli omaggi relativi ai beni oggetto dell'attività il relativo costo, qualora si tratti di beni da omaggiare ai dipendenti, rappresenta una spesa per prestazioni di lavoro **deducibile**.

Ai fini del trattamento Irap, analogamente a quanto previsto per i beni non rientranti nell'attività dell'impresa, i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti, rientrano tra i "costi del personale" e pertanto risultano **indeducibili ai fini IRAP**.

D.11. COME SONO TRATTATE FISCALMENTE LE SPESE PER BUFFET E CENE DI NATALE?

R.11. Nella pratica, spesso accade che l'impresa, specie nel periodo natalizio, organizzi il **buffet** ovvero la **cena di Natale** per lo scambio degli auguri.

Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va innanzitutto considerato il fatto che **in tal caso si è nell'ambito delle prestazioni gratuite di servizi** (somministrazione di alimenti e bevande) e non in quello della cessione di beni gratuita.

Al riguardo, nella Circolare n. 34/E/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali** sono da considerare **spese di rappresentanza a meno che all'evento siano presenti esclusivamente dipendenti** dell'impresa.

Ne deriva, quindi, che il costo della **cena di Natale organizzata dal datore di lavoro solo per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza**. Tuttavia, l'Agenzia non indica come debba essere qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una **liberalità a favore dei dipendenti** e quindi:

◆ **il costo è deducibile ai fini del reddito:**

- ✓ **nel limite del 75%** della spesa sostenuta, così come previsto dal DL n.112/2008 per le spese di albergo e ristorante;
- ✓ **nel limite del 5%** dell'ammontare delle **spese per prestazioni di lavoro dipendente** risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall'art. 100, comma 1, TUIR;

◆ **l'IVA è indetraibile** in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa;

◆ **ai fini IRAP**, il costo si ritiene **deducibile per i soggetti che applicano l'art. 5 (metodo di bilancio)** e **indeducibile** per coloro che determinano l'IRAP con l'art. 5-bis (**metodo fiscale**).

Nel caso in cui alla cena **partecipino anche soggetti terzi all'impresa** (clienti, istituzioni, ecc.) la stessa rientra tra le spese **di rappresentanza**. Ne consegue, in tale eventualità che:

◆ **l'IVA è indetraibile;**

◆ il **costo è deducibile al 75%** e nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno.

TABELLA RIASSUNTIVA

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
IMPRESE				
Omaggio a favore di	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SÌ se costo unitario ♦ ≤ € 25,82, fino al 12.12.2014 ♦ ≤ € 50,00, dal 13.12.2014	Esclusa da IVA	♦ nel limite annuo deducibile ; ♦ per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50	♦ deducibili se metodo da bilancio ♦ indeducibili se metodo fiscale
	NO se costo unitario ♦ > € 25,82, fino al 12.12.2014; ♦ > € 50,00, dal 13.12.2014			
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerENZA)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili
LAVORATORI AUTONOMI				
Omaggio a favore di	IVA		IRPEF	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	SÌ (*) se costo unitario ♦ ≤ € 25,82, fino al 12.12.2014; ♦ ≤ € 50,00, dal 13.12.2014	Imponibile IVA (*)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta	Deducibili nel limite dell' 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	NO se costo unitario ♦ > € 25,82, fino al 12.12.2014; ♦ > € 50,00, dal 13.12.2014	Esclusa da IVA		
DIPENDENTI	NO (mancanza di inerENZA)	Esclusa da IVA	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto per non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ				
Destinatari omaggio	IVA		IRPEF / IRES	IRAP
	Detrazione IVA a credito	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa	
CLIENTI	Sì (*)	Imponibile IVA (**)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nel limite annuo deducibile; ◆ per intero nell'esercizio se valore unitario ≤ € 50 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ deducibili se metodo da bilancio ◆ indeducibili s e metodo fiscale
DIPENDENTI			Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)	Indeducibili

(*) Se la spesa **non** è classificata "di rappresentanza". Diversamente, la detrazione è ammessa soltanto per i beni di costo unitario non superiore a € 50,00 (€ 25,82 fino al 12.12.2014) Resta ferma la possibilità di non detrarre l'IVA per non assoggettare ad imposta la successiva cessione gratuita.

(**) Salvo la scelta di non detrarre l'IVA sull'acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate questa settimana.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **106/E** del **2 Dicembre 2014**

L'Agenzia istituisce il **codice tributo "2501"**, denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"*. Si tratta del codice tributo che consente il **versamento**, mediante il modello F24 telematico, **dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari** (fatture, atti, libri e registri emessi o utilizzati durante l'anno), come previsto dall'articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze.

Risoluzione n. **107/E** del **3 Dicembre 2014**

L'Agenzia, sentito il parere del Ministero della Salute, si esprime in merito alla deducibilità dei contributi sanitari versati da un lavoratore autonomo all'Anagrafe dei fondi sanitari. In particolare, afferma che **non è possibile la deduzione** dal reddito dei **contributi sanitari** versati da un lavoratore autonomo **a un fondo con fine esclusivamente assistenziale** iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari.

Risoluzione n. **108/E** del **27 Novembre 2014**

L'Agenzia afferma che è **possibile** portare in **detrazione le erogazioni liberali ai partiti politici** anche se avvenute **a favore di articolazioni periferiche del partito stesso**, purché questo sia iscritto nella prima sezione del "registro nazionale".

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **28 Novembre 2014** L'Agenzia rende noto che sono disponibili, sul proprio sito internet, le **Note territoriali relative al primo semestre 2014**, che analizzano la situazione del **mercato immobiliare locale in 19 province italiane**.

Lo studio approfondisce l'andamento delle compravendite residenziali nelle province di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Catania, Firenze, Salerno, Perugia, Bari, Venezia, Padova, Modena, Crotone, Udine, Pavia, Catanzaro e Mantova.

Comunicato stampa del **2 Dicembre 2014** L'Agenzia informa dell'istituzione del **codice tributo** per il versamento dell'**imposta di bollo su libri, registri e fatture informatici**, tramite la **Risoluzione n. 106/E/2014**.

Comunicato stampa del **3 Dicembre 2014** L'Agenzia avvisa che è aperta la **gara nazionale per aggiudicarsi alcuni PC delle Entrate dismessi**. Le richieste devono essere presentate dagli enti **via Pec entro il 27 febbraio 2015** e verrà data **alta priorità alle scuole**.

LO SCADENZARIO DAL 09.12.2014 AL 22.12.2014

Lunedì **15 Dicembre 2014**

Emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel **mese solare precedente** e risultanti da **documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

Lunedì **15 Dicembre 2014**

Registrazione delle **operazioni** effettuate nel **mese solare precedente** dai soggetti esercenti il **commercio al minuto e assimilati**

Lunedì **15 Dicembre 2014**

Annotazione dell'ammontare dei **corrispettivi** percepiti da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche** nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente

Martedì **16 Dicembre 2014**

Versamento del **saldo IMU 2014** da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su **beni immobili per i quali l'IMU è dovuta**.
Si precisa che il **decreto interministeriale del 28.11.2014** riduce l'ambito di **esenzione** per i terreni dei Comuni montani ai seguenti terreni:

- ◆ **i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri**, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
- ◆ **i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **ubicati nei Comuni aventi un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri**, individuati sulla base del medesimo elenco.

Il decreto stabilisce che i soggetti obbligati al **versamento dell'IMU per l'anno 2014 per i terreni non più esenti per effetto di tale decreto** devono provvedervi in **un'unica rata entro il 16 dicembre 2014**. Tuttavia, anche se non ancora ufficiale, **è già certo che tale scadenza verrà prorogata, forse al 26 gennaio 2014**.

Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Martedì 16 Dicembre 2014	Per i contribuenti Iva mensili , termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 dicembre .
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente
Lunedì 16 Dicembre 2013	Termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente

Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento, da parte dei sostituti d'imposta , dell' imposta sostitutiva , dovuta a titolo di acconto , sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2014 .
Martedì 16 Dicembre 2014	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Martedì 16 Dicembre 2014	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Novembre 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.
Martedì 16 Dicembre 2014	Versamento del saldo TASI 2014 . Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione , a qualsiasi titolo, di: <ul style="list-style-type: none">◆ fabbricati (compresa l'abitazione principale);◆ e di aree edificabili. Sono comprese anche: <ul style="list-style-type: none">◆ le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;◆ le aree comuni condominiali (ex art. 1117 c.c.) non detenute o occupate in via esclusiva. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli .
Mercoledì 17 Dicembre 2014	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17.11.2014 (ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Giovedì **18 Dicembre 2014**

Termine ultimo per il **ravvedimento operoso** della presentazione del **modello 770/2014 Ordinario** e del **modello 770/2014 Semplificato** da parte dei sostituti d'imposta

Lunedì **22 Dicembre 2014**

Versamento, da parte delle **imprese di assicurazione**, dell'**imposta** dovuta sui **premi ed accessori** incassati nel mese di **Novembre 2014**, nonché degli **eventuali conguagli** dell'imposta dovuta sui **premi ed accessori** incassati nel mese di **Ottobre 2014**
